

ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

41.2 L'EGA comunica ad ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

41.3 In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, al Gestore saranno applicate le penali nei seguenti casi:

- a) mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi strutturali previsti nel Piano d'Ambito,
- b) mancato raggiungimento o mantenimento dei livelli di qualità dei servizi,
- c) mancato raggiungimento o mantenimenti dei livelli di qualità tecnica,
- d) mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione previsti dall'art. 26 della presente Convenzione,
- e) mancata effettuazioni delle analisi di laboratorio di cui all'art 35 della presente Convenzione.

41.4 Le penali applicate al Gestore non potranno in nessun caso essere poste a carico degli utenti del Servizio e quindi riconosciute nella tariffa del SII come componente di costo

41.5 Per quanto riguarda le modalità, l'entità ed i termini di applicazione delle penali, si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico, allegato alla presente Convenzione.

#### **Articolo 42 - Sanzioni**

42.1 In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente convenzione, l'EGA applica tutti i poteri sanzionatori al medesimo attribuiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli definiti dalla pertinente legislazione regionale.

42.2 L'EGA è tenuto a segnalare ad ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

### ***Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI***

#### **Articolo 43 - Elezione del domicilio**

Il Gestore elegge il proprio domicilio in via E. Fermi 105 – 20900 Monza (MB).

L'EGA elegge il proprio domicilio in via Grigna 13 – 20900 Monza (MB).

#### **Articolo 44 - Garanzie**

44.1 In materia di garanzie, si applica la normativa vigente pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.

44.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore ha rilasciato idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria, per l'importo di €. 10.000.000,00 (FDI248291/18 Banca Popolare di Sondrio), in base alle disposizioni di legge.

44.3 Si dà atto che il Gestore ha prestato la garanzia fidejussoria di cui all'art. 151, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006, secondo le modalità e condizioni previste in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, sotto forma di assicurazione bancaria o assicurativa con esclusione del beneficio

della preventiva escussione del Gestore ai sensi dell'art. 1944 c.c.

44.4 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fidejussione ovvero a consegnare la fidejussione sostitutiva entro e non oltre due mesi precedenti la relativa data di scadenza.

44.5 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

44.6 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

44.7 Il Gestore presta idonee garanzie bancarie/assicurative tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati da una non corretta esecuzione dei ripristini eseguiti nell'Ambito Territoriale Ottimale.

44.8 La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro 6 (sei) mesi dalla scadenza dell'affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito.

#### **Articolo 45 - Assicurazioni**

Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, con un massimale minimo di €. 20.000.000,00;
- b) Protezione degli impianti contro rischi di calamità naturali, con un massimale di €. 30.000.000,00.

#### **Articolo 46 - Modalità di aggiornamento della Convenzione**

Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 16 della presente convenzione.

#### **Articolo 47 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Gestore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 ed è tenuto ad avvalersi, per tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, di un conto corrente dedicato, da comunicare obbligatoriamente all'EGA, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i..

#### **Articolo 48 - Spese contrattuali**

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a totale carico del Gestore.

#### **Articolo 49 - Clausola interpretativa**

Poiché il SII è servizio pubblico avente quali destinatari gli utenti, ogni parte del presente testo convenzionale dovrà essere interpretata dalle Parti nel modo più favorevole agli utenti stessi, nel rispetto del criterio di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario.